



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale  
01-10-36 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Iglesias

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
VA@pec.mite.gov.it  
e p.c. Divisione V – Procedure di valutazione VIA e  
VAS della Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
digianfrancesco.carlo@mase.gov.it  
e p.c. 01-10-30 - Servizio Territoriale Ispettorato  
Ripartimentale e del CFVA di Cagliari

**Oggetto:** [ID: 9680] **Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152 /2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di parco eolico flottante nel Mare di Sardegna sud-occidentale, nel settore geografico ovest-nord-ovest delle coste di Portoscuso e dell'isola di San Pietro, costituito da 42 aerogeneratori per una potenza nominale massima di 504 MW, con opere di connessione alla RTN. Proponente: Ichnusa Wind Power S.r.l.. Risposta**

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto, di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, pervenuta a questo ufficio con vostra nota 59162 del 14 aprile 2023, nostro protocollo 25815 del 17.04.2023, riguardante la realizzazione di un parco eolico flottante nel Mare di Sardegna sud-occidentale, nel settore geografico ovest-nord-ovest delle coste di Portoscuso e dell'isola di San Pietro, costituito da 42 aerogeneratori per una potenza nominale massima di 504 MW, con relative opere di connessione alla RTN, si comunica quanto segue.

L'area marina in cui insiste il parco eolico non ricade nelle competenze di questo Servizio, poiché non è soggetta a vincoli di competenza del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale, pertanto non necessita di pronunciamento da parte dell'Ispettorato C.F.V.A. scrivente.

Per quanto riguarda le opere di connessione a terra, in particolare la realizzazione della nuova linea elettrica (380 kV) in sostituzione di quella esistente (220 kV Sulcis-Villasor) della lunghezza di circa 48 Km, si segnala che le stesse ed in particolare alcuni tralicci, attraversano aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/1923 di diretta competenza del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, come stabilito dalla L.R. 27 aprile 2016 n. 8 all'art. 20, 2° comma. Più specificatamente sono di competenza di questo Ispettorato quelle ubicate in agro di Gonnese, Carbonia,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Villamassargia e Siliqua. Negli altri comuni interessati la competenza è dell'Ispettorato C.F.V.A. di Cagliari al quale abbiamo inviato la pratica.

Dall'esame della documentazione presentata dalla Società si è riscontrato che circa 20 tralicci di nuova realizzazione dovranno essere ubicati in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, e altrettanti dovranno essere poi demoliti a seguito della dismissione della rete esistente denominata 220 kV.

Si segnala pertanto che, per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione dei tralicci e le relative opere di fondazione, comprese eventuali strade di accesso, vi è la necessità di ottenere l'autorizzazione alla trasformazione delle aree interessate, ai sensi degli art. 7 e 9 del R.D.L. n. 3267/1923, dell'art. 21 del R.D. n. 1126/1926 e dell'art. 55 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (D.Ass. n° 3022/3 del 31/03 /2021).

Si specifica inoltre che, per ogni singolo traliccio e o altra opera che interessa una trasformazione del suolo, vi è la necessità di avere l'esatta ubicazione in mappa delle stesse, con eventuali distanze dai confini catastali, nonché una planimetria di dettaglio delle opere di fondazione, con calcolo dei volumi, per poter meglio individuare le aree da sottoporre a procedura di trasformazione.

Per quanto riguarda la dismissione dei tralicci esistenti che sono ubicati in aree vincolate, si ricorda che nel ripristino dello stato dei luoghi è necessario mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché si possano scongiurare i danni di cui all'art. 1 R.D.L. 3267/1923.

Si segnala infine che, se nella realizzazione dell'elettrodotto vi fosse la necessità di abbattere e/o eradicare piante di sughera, ancorché isolate e in qualsiasi fase di sviluppo, dovrà essere richiesta a questo Ispettorato l'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della L.R. 9 febbraio 1994 n. 4.

**Il direttore**

Rif. ns. prot. n. **25815** del 17/04/2023

Uff. Tecn Ass.C. AF

**Siglato da :**

ALBERTO SATTANINO



Firmato digitalmente da  
Silvio Cocco  
27/04/2023 20:08:41